

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 30 maggio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI FAVRIA – 3[^] VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 522 – 160989/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, ELEONORA ARTESIO e CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Favria:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 16 - 10183 in data 01/08/2003;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 27 del 02/08/2004 e n. 32 del 30/09/2005 due Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 07/04/2006, il Progetto Preliminare della 3[^] Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/04/2006 (*Prat. n. 47/2006*) per il pronunciamento di sua competenza previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.760 abitanti nel 1971, 4.323 abitanti nel 1981, 4.225 abitanti nel 1991 e 4.324 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico

sostanzialmente costante, dopo il consistente incremento in corrispondenza del decennio '71-'81;

- superficie territoriale: 1.483 *ha* in zona pianeggiante. In base alla Capacità d'uso dei suoli, 507 *ha* appartengono alla Classe II[^]; è altresì caratterizzato dalla presenza di 12 *ha* di aree boscate;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Ivrea, Sub-ambito "*Area Rivarolo Canavese*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: fa parte del *Bacino di valorizzazione produttiva di Valperga*;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C) individuano il Comune come *centro turistico* di interesse provinciale;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dalle S.P. n. 13 e 35;
- è interessato dal progetto della variante alla ex S.S. n. 460 (ora di competenza provinciale);
- è servito dalla ferrovia Canavesana (prevista da elettrificare dal P.T.C.);
- assetto idrogeologico del territorio:
- è interessato dall'acqua pubblica del Rio Favriasca;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 3[^] Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 07/04/2006 di adozione finalizzati ad ottenere modifiche concernenti la correzione di errori materiali, variazioni del tipo di intervento per edifici del centro storico, l'inserimento di destinazioni d'uso socio – assistenziali in zona agricola e modifiche normative finalizzate a rimuovere intervenute difficoltà applicative e risolvere criticità di accostamenti tra le diverse classi acustiche;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 3[^] Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti sei modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- su una porzione di un edificio adibito a civile abitazione compreso nella perimetrazione del centro storico, la proprietà intende intraprendere alcune opere di ristrutturazione e ampliamento igienico – funzionale. Il vigente P.R.G.C. prevede per l'edificio in oggetto, un intervento di ristrutturazione edilizia di tipo A. Il fabbricato non presenta elementi di pregio architettonico o documentario ed è contiguo ad un edificio per il quale è prevista la ristrutturazione di tipo B. Pare, dunque, opportuno uniformare il tipo di intervento ammesso, ampliando le possibilità operative, per consentire un adeguato e omogeneo recupero dell'intera manica; dal punto di vista cartografico, viene modificata la tavola di P.R.G.C. relativa al centro storico, variando il tipo di intervento consentito sull'edificio in oggetto (da ristrutturazione di tipo A a ristrutturazione di tipo B), e si procede

all'eliminazione di una porzione di fabbricato prospettante sul medesimo cortile in quanto non più esistente;

- i proprietari della Cascina Berciata intendono realizzare in alcuni stabili dell'insediamento rurale una residenza assistenziale alberghiera per anziani autosufficienti, dimensionata per ospitare circa 15 – 20 persone. La creazione della struttura ricettiva presuppone l'esecuzione di alcune opere di recupero e ampliamento di un rustico esistente, ormai in disuso. Dal punto di vista cartografico si modificano gli elaborati perimetrando un ambito con apposito rimando all'art. 37 delle N.d.A.; dal punto di vista normativo all'art. 37 delle N.d.A., relativo alle aree agricole normali, si inserisce, nelle prescrizioni particolari, la voce "*Cascina Berciata*" con cui viene ammesso, all'interno dell'area perimetrata, l'insediamento di una residenza assistenziale – alberghiera e vengono dettate alcune prescrizioni per quanto concerne modalità di attuazione, interventi edilizi ammessi, qualità edilizia e verifica degli standard urbanistici;
- alcune aree residenziali esistenti e di completamento presenti sul territorio comunale sono localizzate in prossimità di ambiti per insediamenti produttivi (soprattutto nelle vicinanze del confine comunale di Busano). Data la criticità dell'accostamento, in particolar modo per quanto riguarda l'aspetto acustico, occorre introdurre una prescrizione normativa che consenta la realizzazione di interventi di mitigazione del rumore a protezione degli insediamenti residenziali, da attuarsi nelle aree di salvaguardia ambientale (già poste a cuscinetto tra gli ambiti a diversa destinazione). Si modifica il testo delle norme di attuazione introducendo all'art. 38 (aree As), una prescrizione particolare con la quale viene ammessa la realizzazione di barriere anti rumore nelle aree agricole di salvaguardia ambientale circostanti gli insediamenti produttivi esistenti. La prescrizione contiene, inoltre, una descrizione delle varie tipologie di barriere, con una serie di indicazioni su dimensionamento e specie arboree da utilizzare;
- in un recente provvedimento assunto con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28/02/2006 l'Amministrazione Comunale, riconosceva una servitù di pubblico transito sul tratto finale ovest della strada vicinale della Fologna, ufficializzando una situazione ormai in atto da circa 96 anni. In recepimento di tale provvedimento si rende necessario adeguare la cartografia di P.R.G.C. riportando il nuovo tracciato viario, con la conseguente ridefinizione delle relative fasce di rispetto;
- il vigente P.R.G.C. individua cartograficamente una viabilità di collegamento (nord-sud) tra via Busano e Strada dei Quadri. Si è riscontrato che il posizionamento cartografico di questo tratto viario, ormai esistente con il nome di Via Fermi, non coincide con la sua reale collocazione, che risulta essere traslata più ad est a ridosso del confine tra alcune particelle catastali. Pertanto, si modifica la cartografia di P.R.G.C., rettificando la dislocazione della via Fermi che viene traslata verso est, in base all'effettivo stato dei luoghi. Dal momento che la viabilità in oggetto è esistente, si elimina dalla cartografia il tratteggio caratterizzante le strade in progetto, ad esclusione dell'ultimo tratto a sud, necessario a completare il collegamento con la strada dei Quadri. Si provvede, inoltre, ad aggiornare alcuni edifici ricadenti in area REa17, posizionandoli nella loro giusta collocazione;
- dal punto di vista normativo vengono modificati gli art. 6 e 16 delle Norme di Attuazione. Nello specifico, all'articolo 6 vengono escluse le aperture dei locali accessori dalla definizione di parete finestrata. All'articolo 16, invece, si puntualizza che per l'edificazione di autorimesse in area AN ci si deve riferire alle abitazioni già esistenti alla data di approvazione del vigente P.R.G.C.;

inoltre, si specifica che, in merito alle porzioni di fabbricati seminterrati emergenti dal piano del terreno naturale, si applicano le norme dei bassi fabbricati se le caratteristiche geometriche di tali porzioni emergenti corrispondono a quelle definite al comma 1 del medesimo articolo; infine, si stralcia la sigla RE erroneamente riportata;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/06/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/05/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della 3^a Variante Parziale del Comune di Favria, adottato con deliberazione del C.C. n. 19 del 07/04/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
3. di trasmettere al Comune di Favria la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta